



Provincia di Torino

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 24/02/2010

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010

IL SINDACO

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

Rilevato che, nel mese di gennaio e febbraio 2010 i dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per il parametro del PM10 indicano numerosi superamenti consecutivi del valore limite giornaliero di 50 mcg/m³, e che presso alcune centraline si sono già oltrepassati i 35 superamenti giornalieri sulla media delle 24 ore indicati come numero massimo dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

Dato atto che con propria ordinanza n. 1 del 21 gennaio 2010 sono state applicate a tutto il territorio cittadino limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli diesel euro 2 immatricolati da più di dieci anni (così come previsto dalla Dgr 66-3859 del 18/09/2006 modificata e integrata dalla Dgr 57-4131 del 23/10/2006 e dalla Dgr 64-6526 del 23/07/2007), in aggiunta alle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli omologati euro 0 sia diesel che benzina e dei veicoli omologati euro 1 se diesel;

Dato atto, altresì, che con propria ordinanza n. 9 del 5 febbraio 2010 è stata imposta una sospensione temporanea della circolazione veicolare in data domenica 7 febbraio 2010;

Constatato che, nonostante tali provvedimenti, si continua a riscontrare una particolare criticità per quanto attiene il PM10, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio;

Vista la decisione dei sindaci dei comuni della valle padana che in occasione di un incontro dell'ANCI hanno concordato un blocco della circolazione domenica 28 febbraio 2010;

Vista, altresì, la lettera della Provincia di Torino del 19 febbraio 2010 che invita tutti i Sindaci, stante le condizioni critiche dello stato della qualità dell'aria, ad adottare un provvedimento di blocco della circolazione del traffico veicolare per domenica 28 febbraio 2010;

Considerato che il Comune di Collegno fa parte integrante del tavolo di coordinamento dei Comuni della Provincia di Torino, coinvolti nell'adozione dei provvedimenti del Piano d'Azione per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria ed è comprovata la sensibilità dell'Ente in tema di limitazione delle emissioni inquinanti;

Ritenuto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con APAT e

con le ARPA interessate (tra cui ARPA Piemonte) stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO₂ e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade comunali o su tratti di esse;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

RICORDA

di gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

1. **domenica 28 febbraio 2010, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, è vietata la circolazione dinamica** dei veicoli mossi da motore a combustione interna, a qualsiasi uso destinati, su tutto il territorio cittadino con esclusione delle seguenti strade:
 - a) Tangenziale;
 - b) Ex SS 24 (Torino-Pianezza), SP 8 (Torino-Druento), SP 176 (Collegno-Venaria), corso Regina Margherita (tratto collegnese), via Assietta;
 - c) tutte le strade della frazione Savonera;
 - d) le seguenti vie di collegamento tra la SS 24 e la stazione ferroviaria di Collegno e/o il parcheggio di scambio alla stazione "Fermi" della Metropolitana:
 - ❖ via Venaria, via Sebusto, s.da C.le San Lorenzo, via Del Brucco, via Tampellini, via Martiri XXX Aprile (tra via Tampellini e la Stazione Ferroviaria), C.so Pastrengo (tratto compreso tra via Tampellini e V.le Certosa), V.le Certosa, C.so F.lli Cervi (tra v.le Certosa e via De Amicis); via De Amicis (tra c.so Cervi e via Fermi);
 2. **Sono escluse dal divieto le seguenti tipologie o categorie di veicoli:**
 - a. veicoli elettrici o ibridi quando funzionanti a motore elettrico;
 - b. veicoli, anche se a doppia alimentazione, quando funzionanti con alimentazione a metano, gpl o idrogeno;
 - c. veicoli in servizio delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, delle ASL o delle ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile. Autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico; veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana; veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
 - d. veicoli del servizio car sharing;
 - e. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
 - f. macchine agricole;
 - g. le autovetture targate CD e CC.
-

3. **Sono escluse le seguenti categorie di utenti, purché il conducente sia in grado di esibire, all'atto del controllo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, quando indicato, adeguata documentazione:**
- a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti di contrassegno o di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza);
 - b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione;
 - c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore presta assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui detta assistenza è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
 - d) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare o da medici e operatori sanitari in chiamata di reperibilità; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche che svolgono libera professione con dichiarazione del Collegio professionale. (necessaria tessera dell'Ordine professionale);
 - e) veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
 - f) veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
 - g) veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o da lavoratori autonomi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della corrispondente responsabilità, quando dalle medesime risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico o risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
 - h) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
 - i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;
 - j) veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
 - k) veicoli al servizio di testate televisive e di riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;
 - l) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
 - m) veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco precedentemente programmate e già autorizzate;
 - n) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
 - o) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
 - p) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
 - q) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
-

- r) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- s) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- t) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
- u) veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;
- v) veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
- w) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- x) veicoli in uso ad associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, enti o istituzioni senza scopo di lucro, utilizzati per il trasporto di derrate alimentari di recupero destinate all'alimentazione umana;
- y) veicoli in uso ad associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, enti o istituzioni senza scopo di lucro, utilizzati per il trasporto di derrate alimentari di recupero destinate all'alimentazione degli animali in custodia al locale canile;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

I benzinai di turno sono esonerati dall'obbligo di apertura e dall'obbligo del rispetto del turno di chiusura per il lunedì successivo.

AVVERTE

Che chiunque non ottemperi al divieto imposto dalla presente è soggetto alla sanzione di cui all'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
